

Corte di Cassazione 01 ottobre 2014, n. 40530

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22.3.2013 il Tribunale di Torino, ha condannato M.V. e G.S. alla pena di Euro 1.800,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, perché, nelle rispettive qualità di proprietario e di amministratore unico della E. srl, non ottemperavano al dovere di vigilanza sui dipendenti che abbandonavano rifiuti bituminosi in violazione del disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. citato. Dopo aver rilevato che il deposito dei rifiuti risultava provato dalle videoriprese di una telecamera, il Tribunale ha considerato che le dimensioni dell'azienda non consentivano di ritenere lo scarico abusivo una iniziativa autonoma degli operai i quali, peraltro, non avevano alcun interesse a porre in essere una tale condotta, piuttosto che recarsi in discarica. Si è quindi soffermato sugli altri rilievi difensivi disattendendoli.
2. Contro questa decisione propongono ricorso per cassazione il G S e il M V denunciando, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) e lett. b) cpp la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza della legge penale con riferimento all'accertamento dell'elemento psicologico del reato e del rapporto di causalità tra condotta ed evento.

Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito ha ravvisato una sorta di responsabilità oggettiva trascurando l'accertamento dell'elemento psicologico ed omettendo di considerare una serie di elementi di fatto che suffragavano la tesi del movente ritorsivo sostenuto dalla difesa (comportamento dei dipendenti autori dello scarico, i quali non hanno continuato il rapporto di lavoro con la società e si sono rifiutati anche di deporre); ancora, non avrebbe spiegato perché mai i dipendenti avrebbero effettuato uno scarico sotto gli occhi di una telecamera a tutti nota ed a soli 50 metri dal magazzino societario, con la sicurezza di essere individuati; non avrebbe motivato sul vantaggio economico ottenuto nel caso di specie dall'imprenditore, laddove invece, secondo i calcoli dei ricorrenti a fronte di un risparmio non superiore a 200 euro (considerata la quantità dei rifiuti) si poneva la prospettiva certa di un procedimento penale per la consapevolezza dell'esistenza della telecamera, con tutti i relativi costi: ciò che secondo il giudice di merito avrebbe rappresentato un maggior lucro, in concreto si presenta come una perdita netta sia in termini economici che personali. Altro profilo di censura riguarda la ritenuta irrilevanza della lettera del settembre 2006 con cui si ricordava ai dipendenti il divieto di scarico abusivo nonché la successiva lettera del 23 settembre 2010 che minacciava addirittura il licenziamento. Rilevano l'impossibilità di controllare ogni comportamento dei dipendenti che, nel caso di specie, potrebbe essere stato determinato da finalità ritorsive o dall'esigenza di evitare le attese alla discarica: nel caso di specie il tribunale ha ommesso di accertare che l'azione o omissione degli incolpati abbia contribuito a determinare la violazione della legge penale e, in carenza di tale certezza, non poteva esservi spazio per una condanna; osservano poi che, contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale la lettera del 2010 si collegava alla precedente politica in tema di smaltimento dei rifiuti e ne richiamano alcuni passaggi. Altra carenza e contraddittorietà motivazionale sta, secondo i ricorrenti, nell'aver posto i due imputati sullo stesso piano, nonostante la differenza dei ruoli.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23971 del 25/05/2011 Ud. dep. 15/06/2011 Rv. 250485; Cass. pen. sez. 3 n. 6420 del 7.11.2007, dep. 11.2.2008) "il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2, comma 3, già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti "coinvolti", a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti" e il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti".

Sul punto, pertanto, si è affermato (Sez. 3, 24.2.2004, n. 7746, Turati ed altro) che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di "coinvolgimento" trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (vedi Cass., Sez. 3, 6.2.2000, n. 1767, Riva). I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205(artt. 2 e 16).

Come pure affermato in giurisprudenza (cfr. sentenza sez. 3 n. 23971/2011 cit.), non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque". È altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si è così affermato che "in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda" (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432). Anche successivamente è stato ribadito (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007) che "in tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (fattispecie riguardante un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa)".

2. Nel caso di specie risulta accertato dal giudice di merito che i due lavoratori della E. furono ripresi da una telecamera mentre scaricavano da un furgone della ditta tre sacchi di pietrisco,

frammenti di mattone e macerie murarie da 25 kg ciascuno in un punto all'interno del Parco Fluviale del Po; risulta altresì accertato che gli odierni ricorrenti rivestivano, all'epoca dei fatti, rispettivamente la carica di proprietario e di amministratore unico. Quanto alla tesi difensiva basata sull'assenza dell'elemento psicologico, il Tribunale ha osservato che le dimensioni dell'impresa (14 dipendenti, numero limitato di mezzi ed un unico furgone, presenza quotidiana degli imputati a contatto con i dipendenti) non erano tali da far ritenere la condotta frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro; ha considerato anche il risparmio di spesa determinato dallo scarico abusivo rispetto al regolare smaltimento in discarica e l'irrilevanza, per i dipendenti di recarsi in discarica piuttosto che nel parco fluviale, nonché la mancanza di un interesse, per costoro a contravvenire alle disposizioni. Ha ritenuto irrilevante l'affissione di una lettera in bacheca quattro anni prima, osservando che il problema consisteva nello stabilire se i dipendenti operassero in un contesto favorevole a condotte vietate, tenuto conto della mancanza di un autonomo interesse a scaricare abusivamente i detriti. Ha poi ritenuto che il datore di lavoro è a conoscenza delle modalità di scarico dei rifiuti perché in caso di smaltimento in discarica viene rilasciata apposita documentazione da restituire in azienda a cura del lavoratore che vi ha provveduto. Parimenti, ha ritenuto irrilevante la lettera aziendale del settembre 2010 perché successiva al fatto e quindi di tipo cautelativo a seguito della denuncia penale.

Il giudice di merito ha poi rilevato che la difesa non aveva affrontato il problema della delega osservando in proposito che la stesso V.M. dichiarando di avere quotidianamente raccomandato ai lavori di non scaricare abusivamente la macerie, aveva confermato un sua attivazione e una presenza quotidiana in azienda. Ha comunque rilevato che la delega al G.S. non era specifica e dunque non esonerava il proprietario dalle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti.

Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto che del reato dovessero rispondere i ricorrenti, nelle suddette qualità non risultando che essi avessero adottato tutte le misure necessarie per evitare l'illecito di cui alla contestazione.

Trattasi, come si vede, di un percorso argomentativo basato su tipici accertamenti in fatto (rientranti nelle prerogative del giudice di merito), esplicitato attraverso una serie di passaggi logicamente coerenti ed in linea con i principi di diritto esposti, sicché si sottrae alla critica dei ricorrenti che si risolve invece in una alternativa ricostruzione della vicenda sollecitando la Corte di Cassazione a svolgere un ruolo che non le compete: del resto è noto che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni

del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.